



Camera di Commercio
Sondrio



GUIDA ALLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI

Aggiornata marzo 2021

1. PRINCIPALI LIBRI/REGISTRI DA BOLLARE

L'Ufficio del Registro delle Imprese è competente alla bollatura e vidimazione iniziale dei seguenti libri sociali, previsti dalla disciplina civilistica:

Società per azioni e società cooperative (art. 2421 c.c.)

- Libro dei soci
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Società a responsabilità limitata (art. 2478 c.c.)

- Libro delle decisioni dei soci
- Libro delle decisioni degli amministratori
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.

E' altresì attribuita all'Ufficio del Registro delle Imprese la competenza alla bollatura e vidimazione iniziale dei libri di seguito indicati:

Consorzi con attività esterna di garanzia collettiva dei fidi (art. 13, comma 36, D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003)

- Libro dei consorziati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Società cooperative, enti e consorzi cooperativi in liquidazione coatta amministrativa (art. 10, comma 7, L. 99/2009)

- Registro del commissario liquidatore

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede inoltre alla bollatura dei seguenti libri o registri previsti da norme speciali, a condizione che non sia espressamente individuato uno specifico ente a tal fine competente.

L'elencazione è da intendersi pertanto come non esaustiva.

Per libri o registri diversi, il richiedente dovrà fornire all'ufficio indicazioni circa l'obbligatorietà di bollatura, specificando gli esatti riferimenti legislativi.

- **Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati** (art. 193, comma 7, D.Lgs 152/2006)

Esenti da imposta di bollo, tassa di concessione governativa e diritti di segreteria

(La vidimazione può essere effettuata anche presso l'Agenzia Entrate o gli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti)

- **Registro di carico/scarico rifiuti** (art. 190, comma 5, D.Lgs. 152/2006)

Esente da imposta di bollo e tassa di concessione governativa

(La competenza alla vidimazione, anche per i soggetti non iscritti e non iscrivibili al Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo, spetta in via esclusiva alla Camera di Commercio della provincia ove è ubicata la sede legale o l'unità locale, come indicata nello spazio "Ubicazione dell'esercizio" del frontespizio del registro).

- **Registro-giornale degli incarichi imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto** (art. 6 L. 264/1991)
- **Registro operazioni di cambio** (art. 17 L. 1/1956)
Esente da imposta di bollo (art. 5, tabella all. B, D.P.R. 642/1972) e da tassa di concessione governativa (nota 1, art. 23, tariffa D.P.R. 641/1972)
- **Registro dei premi imprese assicuratrici (artt. 5 e 7 L. 1216/1961)**
Esente da imposta di bollo (art. 5, tabella all. B, D.P.R. 642/1972) e da tassa di concessione governativa (nota 1, art. 23, tariffa D.P.R. 641/1972)
- **Registro dei palinsesti** (art. 20, comma 4, L. 223/1990)
- **Libro giornale delle autenticazioni delle girate** (art. 28 R.D. 239/1942)
- **Libro dei fiducianti società fiduciarie** (art. 15 D.M. 16.1.1995)
- **Registro di produzione manufatti prefabbricati in calcestruzzo** (art. 9 L. 1086/71 - D.M. 3.12.1987)

2. MODALITA' DI RICHIESTA E PREPARAZIONE DEI LIBRI/REGISTRI

Ogni pagina del libro/registro per il quale è richiesta la vidimazione deve essere **preventivamente numerata** a cura del richiedente.

Nei **libri rilegati** occorre riportare sulla copertina la denominazione dell'impresa, il codice fiscale e il tipo di libro. Nei **libri a modulo continuo o a fogli mobili** tali dati debbono essere riportati su tutte le pagine.

Nei **libri a foglio singolo**, se il retro non viene utilizzato deve essere opportunamente annullato.

La richiesta di vidimazione deve essere effettuata mediante presentazione di **Modello L2** (vedi la sezione "Modulistica"), compilato indicando tutti i dati identificativi dell'impresa. Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Il modello può essere presentato da un incaricato dell'impresa (si raccomanda di indicare, nell'apposito campo, il numero telefonico del richiedente).

I libri/registri vidimati sono disponibili a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla richiesta.

3. DIRITTI DI SEGRETERIA¹

I diritti di segreteria ammontano a **€ 25,00 per ogni libro o registro**, indipendentemente dal numero di pagine che li compongono.

4. IMPOSTA DI BOLLO²

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di **€ 16,00 per ogni 100 pagine (o frazione)** e può essere assolta:

- mediante applicazione di marche da bollo sull'ultima pagina numerata;
- mediante versamento con modello F23, utilizzando il codice tributo 458T "Imposta di bollo su libri e registri"; copia del modello F23, quietanzato dalla banca o dall'ufficio postale, deve in tal caso essere allegata al modello L2 e gli estremi della bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina del libro o registro.

Sono **esenti** dall'imposta di bollo:

- le cooperative edilizie (art. 66, comma 6 bis, D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1999);
- le O.N.L.U.S. e, in particolare, le cooperative sociali (art. 17 del D.Lgs. 460/97);
- le associazioni (o altre organizzazioni) di volontariato (art. 8 L. 266/1991).

5. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Per i seguenti soggetti:

- **imprese individuali**
- **società di persone**
- **società cooperative e mutue assicuratrici**
- **consorzi ex art. 2612 c.c.**
- **associazioni senza scopo di lucro**
- **imprese con sede legale in Livigno** (cfr. art. 23 D.M. 28.12.1995, nota 3)

la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura fissa di **€ 67,00 per ogni 500 pagine (o frazione)** e può essere assolta:

- mediante applicazione di marche di concessione governativa o marche da bollo (D.M. 23 dicembre 1991) sull'ultima pagina numerata;
- mediante versamento sul c/c postale 6007, intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali"; il tagliando di attestazione va in tal caso apposto sull'ultima pagina del libro da bollare;
- mediante versamento con modello F23, utilizzando il codice tributo 711T "Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi"; copia del modello F23, quietanzato dalla banca o dall'ufficio postale, deve in tal caso essere allegata al modello L2 e gli estremi della bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina del libro o registro.

¹ L'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 26, comma 8, D.L. 179/2012, riferita ai soli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro Imprese, non si applica alla bollatura di libri e registri.

² L'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 26, comma 8, D.L. 179/2012, riferita ai soli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro Imprese, non si applica alla bollatura di libri e registri (vedi risposta Agenzia Entrate ad interpello n. 253/2019).

Per i seguenti soggetti:

- **società per azioni**
- **società in accomandita per azioni**
- **società a responsabilità limitata**
- **società consortili per azioni o a responsabilità limitata**
- **aziende speciali**
- **consorzi fra enti territoriali costituiti ai sensi della L. 142/90**

la tassa di concessione governativa è assolta in modo forfetario, in base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione esistente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo le seguenti misure:

- **€ 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;**
- **€ 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.**

La tassa può essere assolta:

- per i soggetti già esistenti al 1° gennaio, con delega bancaria entro il termine di pagamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (sezione "Erario"; codice tributo 7085); copia del modello F24, attestante l'avvenuto pagamento, deve in tal caso essere allegata al modello L2;
- per i soggetti di nuova costituzione, mediante versamento sul c/c postale 6007, intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali"; il tagliando di attestazione va in tal caso apposto sull'ultima pagina del libro da bollare.

In caso di **trasformazione di società di persone in società di capitali**, avvenuta successivamente al 1° gennaio, la variazione del regime di applicazione della tassa di CC.GG. (da ordinario a forfetario annuale) diviene operante a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto effetto la trasformazione.

Sono **esenti** dalla tassa di concessione governativa:

- le **O.N.L.U.S.** e, in particolare, le **cooperative sociali** (art. 18 del D.Lgs. 460/97);
- le **società di capitali** senza scopo di lucro, costituite per lo svolgimento di **attività sportive dilettantistiche** (art. 13-bis, comma 1, D.P.R. 641/72);
- le **associazioni** (o altre organizzazioni) **di volontariato**.

Le **cooperative edilizie** beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa, che ammonta pertanto a **€ 16,75 ogni 500 pagine o frazione** (R.D. 1965/1938).

6. SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE

L'art. 8 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 ha soppresso l'obbligo di numerazione e bollatura, a decorrere dal 25.10.2001, per i libri contabili previsti dal codice civile, per i registri IVA previsti dal D.P.R. 633/1972 e per le scritture contabili tenute ai fini fiscali previste dal D.P.R. 600/1973.

Di seguito se ne riporta un elenco non esaustivo:

- Libro giornale

- Libro giornale sezionale
- Libro inventari
- Libro inventari sezionale
- Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati
- Registro beni ammortizzabili
- Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali
- Registro campioni gratuiti (omaggi)
- Registro corrispettivi
- Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa
- Registro cronologico (tenuto dai professionisti)
- Registro degli acquisti da raccoglitori
- Registro degli imballaggi non restituiti
- Registro dei codici
- Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio
- Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA
- Registro dei trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni o acquisti
- Registro delle dichiarazioni d'intento
- Registro delle esportazioni in conto deposito
- Registro delle movimentazioni finanziarie
- Registro delle somme ricevute in deposito
- Registro delle variazioni
- Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati
- Registro di carico registratori fiscali
- Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati
- Registro editori
- Registro fatture in sospeso
- Registro incassi e pagamenti
- Registro IVA acquisti
- Registro IVA acquisti CEE
- Registro IVA multiaziendale
- Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse)
- Registro IVA vendite CEE
- Registro merci in comodato
- Registro merci in conto deposito
- Registro merci in conto lavorazione
- Registro merci in conto prova
- Registro merci in visione

- Registro merci ricevute
- Registro multiaziendale per centro elaborazione dati
- Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti)
- Registro prima nota cassa
- Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute)
- Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno
- Registro riepilogativo (circolare ministeriale n. 27 del 21.11.1972)
- Registro rimanenze merci
- Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
- Registro unico IRPEF
- Registro unico IVA
- Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale
- Corrispondenza e copie fatture

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 211 del D.P.R. 207/2010 - operata dall'art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) - è altresì soppresso l'obbligo di vidimazione del "Registro di contabilità dei lavori pubblici".

7. BOLLATURA E VIDIMAZIONE PRESSO ALTRI ENTI

Agenzia delle Entrate

- Registro di inquinamento atmosferico
- Registro per il personale delle associazioni di volontariato
- Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato
- Registro dei lavori edili

A.S.L.

- Registro degli infortuni
- Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari

Autorità di P.S.

- Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi
- Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti
- Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplosivi
- Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori
- Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali

Comune (Ufficio Commercio)

- Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi
- Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati
- Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate

INAIL o INPS

- Registro matricola
- Libro paga
- Registro delle presenze